



**REGOLAMENTO DEL SISTEMA INTEGRATO
DEI SERVIZI EDUCATIVI 0-6 ANNI**

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale
n°9 del 02/02/2024



Sommario

CAPO I – OGGETTO	3
Art.1 – Oggetto	3
CAPO II – IL SISTEMA INTEGRATO	3
Titolo I - Elementi costitutivi	3
Art. 2 – Elementi costitutivi	3
Titolo II – Finalità	3
Art. 3 Finalità	3
Titolo III – La concertazione	3
Art. 4 – Funzioni	3
Art.5 – Strumenti	3
Titolo IV – La partecipazione	3
Art. 6 – Funzioni	3
Art.7 – Strumenti	4
Titolo V – La programmazione e regolazione generale del Sistema	4
Art. 8 – Soggetti	4
Art.9 – Funzioni	4
Art.10 – Strumenti	4
CAPO III - IL SISTEMA DEI SERVIZI EDUCATIVI PRIMA INFANZIA (ASILI NIDO)	5
Titolo I – Oggetto, elementi costitutivi e finalità	5
Art. 11 – Oggetto	5
Art. 12 – Elementi costitutivi del Sistema: tipologie di servizi	5
Art. 13 – Finalità	6
Titolo II – Sviluppo del sistema locale dei servizi educativi per la prima infanzia	7
Art. 14 – La programmazione	7
Art. 15 – Le forme di gestione dei servizi a titolarità pubblica	7
Art. 16 – I rapporti fra Comune e servizi educativi privati accreditati e convenzionati	7
Art. 17 – Elenchi comunali degli educatori	7
Titolo III – Accesso al sistema e strumenti di regolazione e controllo	8
Art. 18 – Autorizzazione al funzionamento	8
Art. 19 – Accreditamento	9
Art. 20 – Vigilanza	10
Art. 21 – Funzioni e organismi di governo e regolazione di livello comunale e zonale	11
Art. 22 Funzioni di Coordinamento gestionale e pedagogico dei servizi educativi 0-6 anni di livello comunale e zonale.	11
Titolo IV – Informazione sui servizi, immagine e facilità di accesso	11
Art. 23 – Informazione sui servizi	11
Art. 24 – Facilità di accesso	12
Titolo V – La partecipazione delle famiglie	12
Art. 25 – Finalità della partecipazione	12
Art. 26 – Gli organismi di partecipazione	12
Titolo VI – Organizzazione dei servizi	12
Art. 27 – Direzione e coordinamento pedagogico dei servizi	12
Art. 28 – Organismi per il coordinamento di sistema	13
Art. 29 – La formazione	13
Art. 30 – La promozione della qualità	14



CONSIGLIO COMUNALE DI AREZZO

Art. 31 – Organizzazione del lavoro nei servizi	14
Art. 32 – Servizi ausiliari e di supporto	14
Art. 33 – Raccordi con i presidi socio-sanitari	15
Titolo VII – Accesso, frequenza e partecipazione delle famiglie ai costi dei servizi.....	15
Art. 34 – Utenza potenziale	15
Art. 35 – Criteri e modalità di accesso	15
Art. 36 – Frequenza nei servizi educativi	16
Art. 37 – Rette posti asilo nido comunali	17
Art. 38 Rette posti riservati al Comune negli asili nido privati accreditati e convenzionati	19
CAPO IV - IL SISTEMA DEI SERVIZI EDUCATIVI SECONDA INFANZIA (SCUOLA DELL'INFANZIA)	19
Titolo I – Oggetto, elementi costitutivi e finalità	19
Art. 39 – Oggetto	19
Art. 40 – Elementi costitutivi	20
Art. 41 – Finalità	20
Titolo II – Sviluppo del sistema locale delle scuole dell'infanzia	20
Art. 42 – La Programmazione	20
Art. 43 – Funzioni e organismi di governo e regolazione	21
Art. 44 – Organismi consultivi di supporto alla regolazione del sistema	21
Art. 45 – Forme di gestione della scuola comunale dell'infanzia	21
Art. 46 – Rapporti fra sistema comunale delle scuole dell'infanzia e Stato	22
Art. 47 – Rapporti fra Comuni e scuole dell'infanzia private parificate.....	22
Titolo III – Informazione sui servizi, immagine e facilità di accesso	22
Art. 48 – Informazione sui servizi	22
Art. 49 –Facilità di accesso.....	22
Titolo IV – La partecipazione delle famiglie	22
Art. 50 – Finalità della partecipazione.....	22
Art. 51 Organismi di partecipazione.....	23
Titolo V – Organizzazione dei servizi	23
Art. 52 – Direzione e coordinamento pedagogico	23
Art. 53 – Organismi per il coordinamento di sistema	23
Art. 54 – La formazione	24
Art. 55 – Promozione della qualità.....	24
Art. 56 – Organizzazione del lavoro nei servizi	24
Art. 57 – Servizi ausiliari e di ristorazione	25
Art. 58 – Raccordi con i presidi socio-sanitari	25
Titolo VI – Accesso, frequenza e partecipazione delle famiglie ai costi dei servizi.....	25
Art. 59 – Utenza potenziale	25
Art. 60 – Criteri e Modalità di accesso	25
Art. 61 – Frequenza nei servizi educativi	27
Art. 62 – Rette posti scuola dell'infanzia comunali	27
Art. 63 - Rinvio dinamico	29
Art. 64 - Entrata in vigore, abrogazioni e pubblicità	29



CAPO I – OGGETTO

Art.1 – Oggetto

Il presente regolamento disciplina, nel quadro delle norme vigenti specificamente richiamate nei successivi capi e articoli, le azioni di governo, programmazione, promozione, gestione, coordinamento, monitoraggio e verifica del Comune di Arezzo in ordine allo sviluppo ed alla regolazione di un sistema integrato dei servizi educativi per la prima e seconda infanzia.

CAPO II – IL SISTEMA INTEGRATO

Titolo I - Elementi costitutivi

Art. 2 – Elementi costitutivi

Sono elementi costitutivi del sistema integrato dei servizi educativi per la prima e seconda infanzia i servizi educativi che accolgono bambini da 0 a 6 anni e che operano nel territorio del Comune di Arezzo rispondendo alle specificazioni di cui ai successivi capi III e IV.

Titolo II – Finalità

Art. 3 Finalità

Il sistema integrato dei servizi educativi per la prima e seconda infanzia ha le seguenti finalità:

- inscrivere la rete dei servizi che vi rientrano in una cornice coerente e unitaria di regole generali che garantisca i bambini/e e le famiglie che ne fruiscono;
- promuovere, in un quadro di pluralismo dei protagonisti coinvolti e degli orientamenti progettuali ed educativi espressi, lo scambio e il confronto delle esperienze;
- sostenere la qualificazione delle dimensioni della continuità orizzontale, nel rapporto fra servizi e famiglie, e verticale nel rapporto fra servizi fra bambini/e, famiglie e servizi presenti sul territorio.

Titolo III – La concertazione

Art. 4 – Funzioni

Il metodo della concertazione è posto a fondamento della costituzione, dello sviluppo e della regolazione del sistema integrato dei servizi educativi per la prima e seconda infanzia, nella consapevolezza che la concertazione, quale luogo di espressione e dialogo delle differenti istituzioni e soggettività coinvolte nella vita comunitaria, rappresenta il contesto privilegiato indispensabile per la messa in relazione delle funzioni di governo, di gestione e di referenza diretta dei cittadini.

Art.5 – Strumenti

Costituiscono strumenti per l'efficace attuazione del metodo della concertazione:

- la formalizzazione di protocolli di intesa;
- la costituzione di tavoli di coordinamento;
- la realizzazione di contesti di co-progettazione e/o di progettazione partecipata degli interventi.

Titolo IV – La partecipazione

Art. 6 – Funzioni



CONSIGLIO COMUNALE DI AREZZO

La partecipazione delle famiglie alla vita dei servizi attualizza il concetto di trasparenza del progetto educativo e di compartecipazione delle famiglie alla sua elaborazione e realizzazione.

Art.7 – Strumenti

Strumenti per la partecipazione delle famiglie alla vita dei servizi sono costituiti da appositi organismi che, nel quadro delle specificazioni di cui ai successivi capi III e IV, garantiscono lo sviluppo e la vitalità delle dinamiche partecipative nel quadro di una complessiva gestione sociale del sistema integrato dei servizi.

Titolo V – La programmazione e regolazione generale del Sistema

Art. 8 – Soggetti

Sono soggetti coinvolti, nelle diverse e rispettive competenze e ruoli, nella programmazione e regolazione del sistema integrato dei servizi educativi per la prima infanzia (asilo nido) e seconda infanzia (scuola dell'infanzia):

- Il Comune di Arezzo, quale titolare delle funzioni di governo del sistema, quale gestore di servizi educativi per la prima e seconda infanzia e quale titolare delle funzioni di controllo sul sistema dei servizi educativi per la prima infanzia;
- Le istituzioni scolastiche autonome, statali e paritarie, quali titolari della progettazione, organizzazione ed erogazione dei servizi educativi gestiti;
- I soggetti privati e del privato sociale titolari della gestione di servizi educativi per la prima infanzia e per la scuola dell'infanzia;
- I soggetti rappresentativi di risorse del territorio potenzialmente utili per lo sviluppo del sistema integrato dei servizi;
- Le rappresentanze dei cittadini presenti negli organismi di partecipazione;
- Le rappresentanze sindacali dei lavoratori.

Art.9 – Funzioni

Le funzioni di programmazione e regolazione ineriscono:

- La raccolta coordinata e aggiornata di dati sul rapporto fra domanda potenziale e offerta di servizi sul territorio;
- La rilevazione della distribuzione dei servizi sul territorio in relazione alla dislocazione della relativa domanda;
- La programmazione dello sviluppo e della razionalizzazione della rete dei servizi in base ai dati di cui sopra;
- La verifica delle condizioni di accesso al sistema dell'offerta mediante l'attuazione delle funzioni di autorizzazione al funzionamento e di accreditamento, secondo le specificazioni di cui ai successivi capi III e IV;
- L'esercizio delle funzioni di promozione della qualità e di vigilanza e controllo sulla rete dei servizi attivi sul territorio, secondo le specificazioni di cui ai successivi capi III e IV.

Art.10 – Strumenti

Costituiscono strumenti per l'efficace attuazione delle funzioni di programmazione e regolazione del sistema:

- La costituzione di tavoli di coordinamento e la gestione integrata delle informazioni disponibili;
- La formalizzazione di procedimenti di autorizzazione e di accreditamento dei servizi;



- La realizzazione di iniziative tese a sviluppare una sensibilità culturale diffusa e una competenza aggiornata nella progettazione dei servizi e nello sviluppo della qualità, anche mediante l'individuazione di manuali di valutazione condivisi, sulla base di modelli regionali.

CAPO III - IL SISTEMA DEI SERVIZI EDUCATIVI PRIMA INFANZIA (ASILI NIDO)

Titolo I – Oggetto, elementi costitutivi e finalità

Art. 11 – Oggetto

Il presente capo, nel quadro delle disposizioni di cui agli articoli 3 e 4 della Legge Regionale 26 luglio 2002, n.32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro) e di cui al Titolo III del DPGR 8 agosto 2003, n.47/R d.p.g.r 41/R del 30 luglio 2013 e smi (Regolamento di esecuzione della L.R. 26.07.02, n.32 Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro), disciplina il funzionamento del sistema dei servizi educativi per la prima infanzia nel territorio del Comune di Arezzo.

Art. 12 – Elementi costitutivi del Sistema: tipologie di servizi

Al fine di determinare una cornice temporale di riferimento unitario per il funzionamento del sistema dei servizi, si individua l'anno educativo come periodo compreso fra il mese di settembre e il successivo mese di agosto.

Il sistema dei servizi educativi per la prima infanzia è costituito dai servizi riconducibili alle tipologie previste dall'articolo 4 della Legge Regionale 26 luglio 2002, n.32, meglio specificati dall'articolo 8 del DPGR 8 agosto 2003, n.47/R, 2 d.p.g.r 41/R del 30 luglio 2013 e smi e in particolare da:

- a) Nido di infanzia;
- b) Servizi integrativi per la prima infanzia (3-36 mesi) articolati nel modo seguente:
 - Spazio gioco;
 - Centro per bambini e famiglie;
 - Servizio educativo in contesto domiciliare.

I servizi educativi di cui sopra possono essere realizzati anche nei luoghi di lavoro pubblici e privati di cui all'art. 2 comma 2 d.p.g.r 41/R del 30 luglio 2013 e smi.

Il Comune, nell'ambito dei principi espressi nelle normative nazionali e regionali di settore nonché nel presente regolamento, riafferma la validità e centralità del nido e promuove la regolazione di ulteriori e diverse tipologie di servizio, stabilizzandone il funzionamento dopo una fase sperimentale di durata normalmente triennale.

Tutto ciò che non sia riconducibile alle tipologie di Servizi rivolti ai bambini di età compresa da 3-36 mesi riportate nel presente Regolamento ai sensi del DPGR 41/R/2013 e sue successive modifiche, ovvero: asilo nido, asilo nido in contesto domiciliare, spazio gioco e centro per bambini e famiglie, non si configurano come servizi educativi per la prima infanzia. Per analogia tutto ciò che per caratteristiche può essere identificato come una delle tipologie descritte nel regolamento regionale, necessita per il suo funzionamento di regolare autorizzazione rilasciata dall'Ufficio Servizi educativi e scolastici.

Il Comune di Arezzo non consente l'esistenza di asili nido d'infanzia, asili nido in contesto domiciliare spazio gioco e centri per bambini/e e famiglie che non siano autorizzati: qualora se ne rilevi la presenza nel territorio, il Comune procede alla loro chiusura immediata.

Il Comune di Arezzo non attribuisce la codifica normativa di servizio educativo per la prima infanzia e non vieta:



- a) Servizi di babysitteraggio “condiviso” con meno di 3 bambini in ambito privato;
- b) Servizi di baby parking / custodia/ intrattenimento/ animazione/ laboratori creativi, sportivi, psicomotori, ludico-ricreativi etc. per bambini/e 3-36 mesi svolti nell’ambito di fattorie didattiche, aziende agrituristiche, circoli culturali e sportivi, ambiti commerciali, nei quali i bambini e le bambine permangono occasionalmente senza alcuna regolarità e continuità per meno di 3 ore giornaliere senza la fruizione del pasto;
- c) Tutti i servizi che accolgono bambini/e di età superiore a 36 mesi. I servizi che prevedono l’accoglienza regolare, quotidiana e sistematica di bambini/e oltre i 36 mesi non sono in alcuna misura assimilabili alla scuola dell’infanzia ai sensi del DGLS 65 del 13 aprile 2017 e non possono quindi sostituirla: poiché non si tratta di scuola dell’obbligo, rimane in capo alla potestà genitoriale la scelta della tipologia di servizio nella fascia 3-6 anni.

Le suddette tipologie di servizi non necessitano di autorizzazione al funzionamento da parte dell’Ufficio Servizi educativi e scolastici ma esclusivamente di permessi relativi alla specifica categoria merceologica di riferimento, non in capo al suddetto Ufficio.

Non è consentito accogliere nell’ambito di ludoteche, doposcuola, o altre tipologie di servizio alternative, bambini/e di età 3-36 mesi in concomitanza di bambini/e più grandi nei medesimi spazi e con il medesimo personale eccetto quanto previsto dagli art. 45 bis e 47 Capo I d.p.g.r 41/R del 30 luglio 2013 e smi.

Art. 13 – Finalità

I servizi educativi per l’infanzia costituiscono un sistema di opportunità educative che favoriscono, in stretta integrazione con le famiglie, l’armonico, integrale e pieno sviluppo delle potenzialità delle bambine e dei bambini.

La realizzazione di tali finalità consegue:

- dal riconoscimento dei bambini come individui sociali competenti e attivi, come soggetti portatori di originali identità individuali, come titolari del diritto ad essere attivi protagonisti della loro esperienza e del loro sviluppo all’interno di una rete di contesti e relazioni capace di sollecitare e favorire la piena espressione delle loro potenzialità individuali;
- dalla stretta integrazione dei servizi con le famiglie, riconosciute come co-protagoniste del progetto educativo dei servizi, portatrici di propri valori e culture originali, nonché dei diritti all’informazione, alla partecipazione e alla condivisione delle attività realizzate all’interno dei servizi medesimi.

Il perseguimento di tali finalità contribuisce alla realizzazione di politiche di pari opportunità fra donne e uomini in relazione all’inserimento nel mercato del lavoro, nonché la condivisione della responsabilità genitoriale.

I servizi educativi per l’infanzia costituiscono punti di riferimento per la realizzazione di politiche di prevenzione e recupero del disagio fisico, psicologico e sociale.

Nel loro funzionamento, i servizi educativi per l’infanzia promuovono raccordi con le altre istituzioni educative e scolastiche presenti sul territorio, con i servizi sociali e sanitari, nonché con le altre istituzioni e agenzie le cui attività toccano la realtà dell’infanzia.

I servizi educativi per l’infanzia sono luoghi di elaborazione, produzione e diffusione di una aggiornata cultura dell’infanzia.

I servizi educativi per l’infanzia hanno tra le proprie finalità quella di promuovere l’educazione ambientale e lo sviluppo sostenibile, la lotta ai cambiamenti climatici, l’educazione alla raccolta differenziata, al cibo sano, biologico e a km0.



Titolo II – Sviluppo del sistema locale dei servizi educativi per la prima infanzia

Art. 14 – La programmazione

Il Comune, promuovendo la partecipazione attiva delle organizzazioni presenti nel territorio e delle famiglie, assume la titolarità della programmazione dello sviluppo dei servizi sul proprio territorio.

Il sistema pubblico dell'offerta di servizi educativi per la prima infanzia si compone dei servizi a titolarità pubblica e di quelli privati accreditati.

La realizzazione e lo sviluppo del sistema dei servizi educativi per la prima infanzia si fonda sulla prospettiva della diversificazione e qualificazione dell'offerta nel quadro di una attenzione aggiornata alla dinamica della domanda e dell'offerta e del regolato raccordo coordinato fra iniziativa pubblica e privata nella gestione dei servizi.

Il Comune, mediante l'elaborazione di una apposita pianificazione, di norma annuale e pluriennale, nonché, mediante l'attivazione delle procedure di autorizzazione e di accreditamento e l'esercizio delle funzioni di vigilanza, attuate mediante la supervisione della dirigenza dei Servizi educativi e scolastici, sostiene e regola lo sviluppo e la qualificazione del sistema dei servizi educativi per la prima infanzia attivi sul proprio territorio.

Il Comune, mediante la realizzazione delle attività di cui ai precedenti commi, concorre nel contesto dell'area educativa zonale aretina, attraverso le figure professionali specifiche individuate come "Coordinatore pedagogico" alla elaborazione della programmazione territoriale delle politiche di sviluppo, qualificazione degli interventi e dei servizi educativi per l'infanzia, all'espletamento, alla verifica e al monitoraggio delle procedure di autorizzazione e accreditamento dei Servizi 0/3 della Zona Aretina.

Art. 15 – Le forme di gestione dei servizi a titolarità pubblica

Il Comune, con riferimento ai servizi di cui dispone di assumere la diretta titolarità, individua la relativa forma di gestione all'interno delle possibilità previste dall'articolo 113 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali".

Art. 16 – I rapporti fra Comune e servizi educativi privati accreditati e convenzionati

Il Comune, nei limiti degli stanziamenti a ciò destinati, definisce rapporti onerosi con le strutture private accreditate operanti sul territorio per l'acquisto di posti al fine di supportare la qualificazione dei servizi e la loro inclusione nel sistema pubblico dell'offerta.

I rapporti convenzionati stabiliscono:

- la quota di posti riservata dal servizio privato accreditato al Comune;
- le forme di gestione delle ammissioni con attingimento da graduatoria comunale secondo criteri determinati dal Comune;
- il sistema di partecipazione degli utenti ai costi di gestione;
- l'ammontare del finanziamento corrisposto dal Comune al servizio privato accreditato per la parte del servizio riservato e le relative forme di liquidazione a carico del Comune;
- le forme di rendicontazione a carico del servizio convenzionato.

Art. 17 – Elenchi comunali degli educatori

Il Comune può promuovere lo sviluppo di professionalità aggiornate quali risorse presenti nel territorio e utili allo sviluppo di interventi e servizi educativi integrativi inerenti l'area della prima infanzia, fermo restando quanto disposto dalla vigente normativa regionale in tema di titoli di studio necessari per l'esercizio della professione di educatore nel sistema dei servizi educativi per la prima infanzia,



A tale scopo, l'Amministrazione Comunale può istituire elenchi di educatori al fine di mettere a disposizione delle famiglie personale qualificato per lo svolgimento di prestazioni di tipo privato. I soggetti iscritti negli elenchi devono possedere uno dei titoli previsti all'art. 13 del regolamento 41/R 2013 e smi, per l'esercizio della funzione di educatore. Il Comune può prevedere requisiti specifici ulteriori, come la comprovata esperienza o l'effettuazione di un tirocinio presso un servizio inserito nel sistema complessivo dell'offerta. Il Coordinamento pedagogico promuove corsi di aggiornamento professionale, tutoraggio, e tirocinio rivolti agli educatori di detti elenchi.

Titolo III – Accesso al sistema e strumenti di regolazione e controllo

Art. 18 – Autorizzazione al funzionamento

Sono sottoposti al regime dell'autorizzazione al funzionamento tutti i servizi educativi per la prima infanzia, comunque denominati, disciplinati dal presente regolamento e operanti sul territorio comunale. Costituiscono requisiti per l'autorizzazione al funzionamento:

- corrispondenza del dimensionamento della struttura agli standard previsti dal Titolo II Capo I del d.p.g.r 41/R del 30 luglio 2013 e smi rispetto dei vincoli sulla ricettività e sui rapporti numerici fra operatori e bambini previsti dal Titolo II Capo I del d.p.g.r 41/R del 30 luglio 2013 e smi;
- corrispondenza dei titoli di studio degli operatori – educatore e operatore ausiliario – assegnati al servizio alle previsioni dal Titolo I Capo III del d.p.g.r 41/R del 30 luglio 2013 e smi e corretta applicazione agli stessi operatori della relativa normativa contrattuale;
- ottemperanza alle norme vigenti in materia di sicurezza e di requisiti igienico sanitari.

Il gestore privato di uno dei servizi educativi per l'infanzia di cui al presente regolamento deve rivolgere domanda di autorizzazione al funzionamento al Comune.

L'Amministrazione Comunale determina uno specifico procedimento amministrativo inerente l'iter autorizzatorio attraverso l'istituzione di una Commissione multidisciplinare di livello zonale con competenze pedagogiche, tecniche e sanitarie disciplinata da specifico protocollo d'intesa. Nel procedimento si declinano:

- l'ufficio di riferimento per la relazione con il pubblico;
- le documentazioni da presentare all'atto della domanda;
- i tempi massimi di svolgimento;
- la durata;
- le modalità di rinnovo;
- i servizi tecnici interessati alle previste verifiche;

Le modalità per contemperare l'azione di verifica delle documentazioni con quella della verifica in loco dei requisiti prescritti. Il procedimento di autorizzazione al funzionamento è attribuito alla responsabilità generale del Direttore dei servizi educativi per l'infanzia. Il soggetto gestore di un servizio autorizzato al funzionamento è tenuto, a pena di decadenza dell'autorizzazione in corso o di non procedibilità della sua richiesta di rinnovo, a rimettere annualmente al Comune di Arezzo, entro il termine del mese di gennaio, i seguenti dati di consuntivo, riferiti al precedente anno educativo:

- dati individuali anonimi inerenti i bambini e le famiglie frequentanti il servizio, ai fini del monitoraggio delle caratteristiche degli utenti;
- numero dei bambini effettivamente frequentanti, con riferimento ai diversi mesi di apertura del servizio;
- elenco nominativo degli operatori impiegati, distinti in coordinatore, educatori e operatori ausiliari e titolo di studio posseduto da ognuno;
- periodo di apertura annuale del servizio e suo costo, computato relativamente al suo bilancio annuale corrente di gestione con esclusione degli oneri di ammortamento



- ammontare della retta media mensile a carico della famiglia.

Art. 19 – Accreditemento

Sono interessati al regime dell'accREDITamento tutti i servizi educativi per la prima infanzia disciplinati dal presente regolamento.

Costituiscono requisiti per l'accREDITamento:

- possesso dei requisiti per l'autorizzazione all'apertura e al funzionamento, ovvero possesso dell'autorizzazione al funzionamento;
- ricorrenza documentata delle seguenti ulteriori condizioni individuate come requisiti di qualità indispensabili:
- esistenza di un progetto organizzativo scritto del servizio;
- individuazione di un monte ore annuale minimo di 80 ore per le attività di programmazione educativa e formazione;
- previsione delle funzioni di coordinamento tecnico pedagogico così come di seguito specificate:
 - a) elaborazione, attuazione e verifica del progetto educativo dei servizi;
 - b) indirizzo, sostegno tecnico e supervisione al lavoro degli operatori;
 - c) promozione, organizzazione e conduzione delle attività di formazione permanente e aggiornamento, nonché la partecipazione alle attività di formazione organizzate dal Comune di Arezzo; e dalla Zona Educativa Aretina
 - d) promozione dell'integrazione fra servizi educativi per la prima infanzia e altri servizi educativi, sociali e sanitari;
 - e) promozione e monitoraggio, con periodicità almeno annuale, della qualità del servizio, attraverso la definizione e l'utilizzo di appositi strumenti di valutazione;
 - f) sviluppo della cultura dell'infanzia all'interno della comunità locale;
- disponibilità dichiarata ad intrattenere scambi con altri servizi della rete locale;
- previsione, nel progetto organizzativo del servizio, di modalità di partecipazione delle famiglie secondo i principi individuati nel presente regolamento e presenza di un apposito organismo di partecipazione;
- utilizzo di strumenti per la valutazione della qualità anche nella forma di manuali per le buone pratiche;
- presenza, nella disciplina delle ammissioni, di criteri di priorità per favorire l'accesso di bambini portatori di handicap disabilità e di disagio sociale, di bambini il cui nucleo familiare sia monoparentale, di bambini nel cui nucleo entrambi i genitori siano occupati, nel quadro di una garanzia di rispetto delle pari opportunità, senza discriminazione in base a sesso, razza, etnia, cultura o religione;
- garanzia di posti riservati per l'accoglienza, anche in temporaneo soprannumero, di casi di urgenza segnalati dal servizio sociale pubblico territoriale.

Per i servizi privati l'accREDITamento costituisce condizione per l'inserimento nel sistema pubblico dell'offerta e per il conseguente accesso a finanziamento pubblico, mentre il possesso dei requisiti necessari per l'accREDITamento è condizione di funzionamento per i servizi a titolarità pubblica.

Il gestore privato di uno dei servizi educativi per l'infanzia disciplinati dal presente regolamento può rivolgere domanda di accREDITamento al Comune.

Non è esclusa la possibilità di richiedere l'accREDITamento contestualmente all'autorizzazione al funzionamento.

L'Amministrazione Comunale determina uno specifico procedimento amministrativo inerente l'iter dell'accREDITamento, definendo in particolare:

- l'ufficio di riferimento per la relazione con il pubblico;



- le documentazioni da presentare all'atto della domanda;
- i tempi massimi di svolgimento;
- la durata;
- le modalità di rinnovo;
- i servizi tecnici interessati alle previste verifiche;
- le modalità per contemperare l'azione di verifica delle documentazioni con quella della verifica in loco dei requisiti prescritti.

Il procedimento di accreditamento è attribuito alla responsabilità generale del Direttore dei servizi educativi per l'infanzia.

Il soggetto gestore di un servizio accreditato è tenuto, a pena di decadenza dell'accREDITAMENTO in corso o di non procedibilità della sua richiesta di rinnovo, a trasmettere annualmente al Comune, entro il termine del mese di gennaio, i seguenti dati di consuntivo riferiti al precedente anno educativo:

- dati individuali anonimi inerenti i bambini e le famiglie frequentanti il servizio, ai fini del monitoraggio delle caratteristiche degli utenti;
- numero dei bambini effettivamente frequentanti, con riferimento ai diversi mesi di apertura del servizio;
- numero degli operatori impiegati, distinti in educatori e operatori ausiliari e titolo di studio posseduto da ognuno;
- periodo di apertura annuale del servizio e suo costo, computato relativamente al suo bilancio annuale corrente di gestione con esclusione degli oneri di ammortamento
- ammontare della retta media mensile a carico della famiglia.
- esito documentale dell'impiego di strumenti di valutazione della qualità, nel caso che il loro impiego sia stato richiesto nel periodo precedente.

Art. 20 – Vigilanza

1. Il Comune, nelle figure dei Coordinatori pedagogici, nell'ambito della verifica delle materie di propria competenza, vigila sul funzionamento dei servizi educativi autorizzati/accreditati presenti sul loro territorio mediante almeno due ispezioni annuali senza preavviso, al fine di verificare il benessere dei bambini/e, l'attuazione del progetto pedagogico ed educativo del servizio, con l'obiettivo di garantire il monitoraggio e il miglioramento continuo dei servizi del sistema integrato.
2. Qualora il soggetto titolare o gestore non consenta al Comune le ispezioni o il monitoraggio dei servizi, quest'ultimo provvede alla sospensione dell'autorizzazione o dell'accREDITAMENTO.
3. Qualora, nell'esercizio delle competenze di vigilanza, di cui al comma 1 del presente articolo, il comune rilevi la perdita dei requisiti previsti per il rilascio dell'autorizzazione o dell'accREDITAMENTO, provvede, previa diffida per l'adeguamento, alla sospensione o alla revoca dell'autorizzazione o dell'accREDITAMENTO.
4. Il Comune, anche avvalendosi del sistema informativo regionale, informa la Regione dei provvedimenti di revoca di autorizzazione e di accREDITAMENTO adottati. La revoca dell'accREDITAMENTO comporta la decadenza dei benefici economici eventualmente concessi.
5. Qualora il Comune accerti la presenza di un servizio educativo privo dell'autorizzazione al funzionamento, dispone con effetto immediato la cessazione dell'attività.

Il Comune vigila sul funzionamento delle strutture autorizzate e accreditate presenti sul suo territorio anche mediante periodiche ispezioni delle stesse.

Qualora, nell'esercizio delle competenze di vigilanza di cui sopra, il Comune rilevi la non ricorrenza delle condizioni che dettero luogo al rilascio dell'autorizzazione o dell'accREDITAMENTO provvede, previa diffida a ottemperare alle condizioni richieste, alla revoca dell'autorizzazione o dell'accREDITAMENTO.



CONSIGLIO COMUNALE DI AREZZO

Art. 21 – Funzioni e organismi di governo e regolazione di livello comunale e zonale

Il Comune, nell'ambito delle procedure di programmazione nonché dei criteri e modalità di distribuzione delle risorse umane e finanziarie di cui alla Legge della R.T. 26 luglio 2002, n.32, garantisce, attraverso la Conferenza zonale per l'istruzione, modalità continuative di confronto con le rappresentanze delle istituzioni scolastiche autonome e concorre, insieme agli altri soggetti della programmazione, che la legge individua nelle istituzioni scolastiche autonome, negli altri comuni della zona socio-sanitaria, nella Provincia e nella Regione, allo sviluppo a livello locale del sistema di educazione ed istruzione.

Art. 22 Funzioni di Coordinamento gestionale e pedagogico dei servizi educativi 0-6 anni di livello comunale e zonale.

Al fine di garantire coerenza e dinamismo progettuale nell'ambito del Sistema Integrato dei servizi educativi, le Conferenze zonali per l'istruzione costituiscono al proprio interno organismi di Coordinamento gestionale e pedagogico dei servizi educativi. Le funzioni dell'Organismo di Coordinamento pedagogico, sia comunale che zonale, sono svolte esclusivamente da soggetti in possesso dei titoli di studio previsti dal regolamento regionale. L'Organismo è presieduto da un referente individuato dai comuni della zona e costituito da un nucleo stabile a cui appartengono il Direttore del Servizio, i coordinatori pedagogici dei servizi educativi comunali e dei servizi accreditati e i referenti tecnici del settore scuola dei comuni della zona. In detti organismi trovano rappresentanza tutti gli altri soggetti (dirigenti scolastici, docenti, associazioni, servizi sociali, agenzie formative, esperti, etc) che a vario titolo concorrono all'espletamento delle seguenti funzioni:

- a) definizione di indirizzi e criteri di sviluppo e di qualificazione del sistema dei servizi educativi presenti sul territorio;
- b) supporto nell'elaborazione di atti regolamentari del comune;
- c) elaborazione di materiale informativo sui servizi del territorio;
- d) promozione della verifica e dell'innovazione delle strategie educative, nonché di quelle relative alla partecipazione delle famiglie e ai percorsi di educazione familiare;
- e) sviluppo e coordinamento dell'utilizzo, da parte dei servizi del territorio, degli strumenti per l'osservazione, la documentazione e la valutazione delle esperienze educative, nonché dell'impiego di strumenti di valutazione della qualità e monitoraggio dei relativi risultati;
- f) promozione, in accordo con i coordinatori pedagogici dei servizi, del piano della formazione degli operatori e monitoraggio dell'attuazione dello stesso;
- g) analisi dei dati relativi alla gestione amministrativa dei servizi del territorio, in collaborazione con i responsabili dei servizi educativi, nella prospettiva di un raccordo tra funzioni gestionali e pedagogiche;
- h) raccordo con l'azienda unità sanitaria locale per tutti gli ambiti di competenza;
- i) promozione di scambi e confronti fra i servizi educativi presenti nel sistema locale;
- j) promozione della continuità educativa da zero a sei anni anche attraverso il coinvolgimento dei referenti della scuola dell'infanzia.

Titolo IV – Informazione sui servizi, immagine e facilità di accesso

Art. 23 – Informazione sui servizi

Il Comune coordina, almeno annualmente, raccolta annuale organica di tutti i dati di consuntivo relativi ai servizi attivi sul proprio territorio.

Il Comune garantisce ai cittadini la completa informazione sulla gestione dei servizi, ivi compresa la possibilità di accesso a tutti gli atti di propria competenza inerenti il funzionamento dei servizi.



Art. 24 – Facilità di accesso

Il Comune garantisce a tutte le famiglie potenzialmente interessate un'informazione capillare sui servizi al fine di:

- favorire l'accesso ai servizi attraverso l'utilizzo del Portale dei Servizi Educativi del Comune di Arezzo. A tal riguardo il Comune metterà a disposizione delle famiglie che non hanno strumenti propri gli uffici per la compilazione delle domande.
- verificare in modo continuo la corrispondenza fra domanda e offerta di servizi.

Tali obiettivi vengono perseguiti attraverso il canale istituzionale del sito del Comune, con pagine informative sulle strutture presenti nel territorio comunale e sul funzionamento dei servizi infanzia comunali.

Gli avvisi delle pubblicazioni dei bandi di ammissione e le relative graduatorie vengono diffusi sui social, attraverso il servizio di WhatsApp e i mezzi stampa. Per facilitare le famiglie alla scelta della scuola vengono organizzati delle visite programmate dei servizi accompagnate dagli educatori.

Titolo V – La partecipazione delle famiglie

Art. 25 – Finalità della partecipazione

Gli organismi di partecipazione delle famiglie hanno come propria finalità la promozione della partecipazione delle famiglie alla vita dei servizi mediante l'organizzazione di iniziative di partecipazione delle famiglie alla vita dei servizi e di promozione culturale inerenti le attività dei servizi, nel quadro del concetto di trasparenza del progetto educativo del servizio e di piena e completa compartecipazione delle famiglie alla sua elaborazione e realizzazione.

Gli organismi di partecipazione delle famiglie, per iniziativa propria o su richiesta del soggetto gestore, esprimono pareri obbligatori sui diversi aspetti legati al funzionamento dei servizi, ivi comprese le possibili ulteriori direzioni lungo cui sviluppare le politiche di intervento nel settore dei servizi educativi per l'infanzia. Gli stessi organismi, sui medesimi temi, possono esprimere pareri per iniziativa propria.

Art. 26 – Gli organismi di partecipazione

Il nido d'infanzia persegue i suoi fini anche avvalendosi della partecipazione attiva dei genitori così come espresso dall'Art.4 del d.p.g.r. 41/R/2013 e smi *“I titolari dei servizi educativi garantiscono la costituzione di organismi di partecipazione delle famiglie che favoriscono la condivisione delle relative strategie di intervento, al fine di implementare la qualità delle esperienze di crescita e formazione realizzate dai bambini durante la frequenza, denominati consigli dei servizi”*, di seguito denominati Comitato di Partecipazione.

Il Comitato di Partecipazione è costituito dalla presenza delle seguenti componenti:

- genitori utenti in un numero di almeno la metà dei componenti;
- educatori e operatori;
- dal coordinamento pedagogico.

Il presidente del comitato viene eletto dai rappresentanti dei genitori.

Il Comune promuove monitora lo sviluppo delle forme di partecipazione delle famiglie previste nei servizi inseriti nel sistema pubblico dell'offerta anche all'interno dei servizi privati autorizzati al funzionamento.

Titolo VI – Organizzazione dei servizi

Art. 27 – Direzione e coordinamento pedagogico dei servizi



CONSIGLIO COMUNALE DI AREZZO

Il Comune garantisce, nel quadro della sua struttura organizzativa, le funzioni di direzione dei servizi educativi comunali per la prima e seconda infanzia e di Coordinamento pedagogico per tutte le competenze ricondotte al Comune dal presente regolamento al fine di assicurare la qualità, la coerenza e la continuità degli interventi sul piano educativo, nonché l'omogeneità e l'efficienza sul piano organizzativo e gestionale.

La funzione di Coordinatore pedagogico può essere svolta solo da personale in possesso dei titoli di cui all'art.15 del Regolamento regionale d.p.g.r 41/R/2013 e smi.

Tali funzioni comprendono lo svolgimento delle seguenti specifiche attività in particolare concentrate sulla gestione, monitoraggio, indirizzo e sostegno tecnico, supervisione, organizzazione dei gruppi di lavoro degli educatori/insegnanti nonché:

- Contributo all'elaborazione, attuazione e verifica del progetto educativo dei servizi;
- Indirizzo, sostegno tecnico e supervisione al lavoro degli operatori;
- Promozione, organizzazione e conduzione delle attività di formazione permanente e aggiornamento;
- Promozione dell'integrazione fra servizi educativi per la prima infanzia e altri servizi educativi, sociali e sanitari;
- Promozione e monitoraggio della qualità;
- Sviluppo della cultura dell'infanzia all'interno della comunità locale.

Lo sviluppo delle funzioni di cui sopra garantisce l'unitarietà, la coerenza e la continuità degli interventi, nonché la loro verifica di efficacia, anche nella direzione di ottimizzare, nell'ambito degli standard prescritti dalla normativa vigente, l'impiego razionale delle risorse.

Il Comune dispone l'attivazione delle funzioni di cui ai commi precedenti da parte dei servizi privati accreditati e ne promuove la costituzione presso i servizi autorizzati al funzionamento.

Art. 28 – Organismi per il coordinamento di sistema

Il Comune promuove la costituzione di tavoli permanenti di coordinamento del sistema integrato dei servizi educativi per la prima e seconda infanzia, composti da referenti tecnici dei diversi soggetti operanti per la gestione dei servizi attivi e dalle rappresentanze sindacali aperti alla interlocuzione con i diversi organismi di partecipazione attivi nei servizi e tesi a sostenere azioni orientate alla condivisione delle informazioni, allo scambio e alla condivisione delle esperienze in corso e a promuovere lo sviluppo e la qualificazione del sistema integrato dei servizi.

Il Comune promuove la costituzione di un apposito organismo di coordinamento di sistema composto da referenti tecnici rappresentativi dei diversi soggetti pubblici e privati operanti sul territorio quali titolari o gestori di servizi educativi per la prima infanzia.

Tale organismo è coordinato da un referente della direzione comunale dei servizi educativi e opera per garantire lo scambio informativo sulle attività in corso nella rete dei servizi nonché per elaborare programmi condivisi di attività.

Art. 29 – La formazione

Caratteristica fondamentale di ogni servizio educativo per la prima infanzia è la qualificazione del personale che vi opera.

Il soggetto gestore di un servizio educativo per la prima infanzia inserito nel sistema pubblico dell'offerta provvede obbligatoriamente ad organizzare programmi di formazione permanente lo svolgimento dei quali rientra nell'uso del monte ore annuale previsto per la programmazione e l'aggiornamento.

Il Comune opera per garantire il raccordo fra i servizi inseriti nel sistema pubblico dell'offerta anche mediante la promozione di comuni iniziative di formazione e aggiornamento da rivolgere agli operatori.



CONSIGLIO COMUNALE DI AREZZO

Il Comune promuove lo sviluppo delle attività di cui ai commi precedenti all'interno del complessivo sistema integrato dei servizi educativi per la prima e seconda infanzia, nonché da parte dei servizi privati autorizzati al funzionamento.

Art. 30 – La promozione della qualità

Il Comune dispone, negli ambiti di propria competenza, iniziative svolte a istituire la qualificazione complessiva del sistema integrato dei servizi educativi per la prima e seconda infanzia.

A tale scopo:

- istituisce un tavolo permanente composto da una rappresentanza di tutti i soggetti e gli operatori del sistema 0 – 6 al fine di elaborare un piano di formazione condiviso;
- realizza a partire dall'anno educativo 2025-2026 l'istituzione in spazi idonei connotati da caratteristiche specifiche di accessibilità, di funzionalità e valore pedagogico istituisce un centro di documentazione e ricerca rivolto a tutti i soggetti del sistema integrato allo scopo di promuovere lo scambio delle esperienze, documentare e validare le “buone pratiche educative”, potenziare e migliorare la qualità dei servizi, diffondere ed elaborare una cultura dell'infanzia, sostenere le famiglie nell'attività educativa e di cura dei figli, promuovere attività di formazione ed autoformazione condivisa rivolta a tutti gli operatori impegnati nei servizi del sistema integrato, sperimentare e utilizzare sistemi di valutazione della qualità.
- realizzare le attività di formazione e di tirocinio del personale educativo/scolastico, etc.

Art. 31 – Organizzazione del lavoro nei servizi

Il personale educativo e ausiliario è assegnato ai servizi nel rispetto delle norme legislative e contrattuali in materia di profili professionali e di rapporto numerico adulto/bambino, tenendo conto dell'orario di apertura e dell'articolazione dei turni.

Il gruppo costituito dagli educatori e dagli ausiliari è unitariamente responsabile del progetto educativo del servizio.

Gli educatori garantiscono un raccordo continuo con le famiglie, promuovendo una partecipazione democratica alla vita dei servizi per favorire la loro relazione tramite colloqui, assemblee, incontri di sezione o di piccolo gruppo, feste, incontri a tema ecc.

La professionalità educativa si esprime in competenze relative a:

- gestione dei processi comunicativi e relazionali;
- progettazione, programmazione, realizzazione di attività educative e didattiche tese a valorizzare le diversità individuali;
- attivazione di modalità organizzative flessibili;
- organizzazione delle condizioni (predisposizione degli ambienti e utilizzo delle risorse materiali) nonché di tecniche appropriate per garantire l'integrazione dei bambini/e portatori di deficit o di svantaggi socio-culturali;
- promozione delle continuità educative nei momenti di passaggio tra i diversi contesti educativi (asilo nido - scuola primaria)

Art. 32 – Servizi ausiliari e di supporto

Il Comune garantisce il servizio mensa a tutti i bambini/e che frequentano i servizi di propria titolarità e:

- cura l'informazione sulle modalità di fruizione del servizio;
- garantisce la massima sicurezza igienico-sanitaria sui pasti forniti con una giusta proporzione di tutti i nutrienti necessari a garantire una crescita armoniosa ed equilibrata;



- favorisce un'educazione alimentare che migliori il comportamento dei bambini valorizzando e promuovendo la conoscenza degli alimenti ed il loro utilizzo durante la refezione scolastica;
- garantisce la qualità delle derrate e dei menù;
- adotta un accurato sistema di controllo;
- garantisce il controllo da parte delle famiglie, attraverso appositi "Comitati dei rappresentanti Mensa" eletti in ogni servizio.

Art. 33 – Raccordi con i presidi socio-sanitari

Il soggetto gestore di un servizio educativo per la prima infanzia è tenuto a garantire gli opportuni raccordi con i presidi socio-sanitari pubblici del territorio in ordine alle seguenti materie:

- informazione, prevenzione e sorveglianza igienico-sanitaria;
- segnalazioni di casi di disagio fisico, psicologico, sociale.

Titolo VII – Accesso, frequenza e partecipazione delle famiglie ai costi dei servizi

Art. 34 – Utenza potenziale

Nei servizi educativi per la prima infanzia autorizzati al funzionamento possono essere ammessi tutti i bambini in età utile.

Possono essere ammessi alla frequenza di un servizio educativo per la prima infanzia inserito nel sistema pubblico dell'offerta, con riferimento ai posti di diretta titolarità pubblica o in convenzionamento fra comune e strutture private accreditate, tutti i bambini residenti nel Comune di Arezzo e in età utile.

Qualora nel corso del ciclo annuale di frequenza di un servizio si determini la perdita della posizione di residenza del bambino iscritto nel Comune, decade il diritto al posto, con decorrenza dal successivo ciclo annuale di frequenza.

Art. 35 – Criteri e modalità di accesso

Qualora il numero delle domande di ammissione ad un servizio educativo per l'asilo nido superi il numero dei posti disponibili, il Comune predispone un'apposita graduatoria di accesso a seguito della pubblicazione di un bando di ammissione

Per l'ammissione agli asili nido comunali e per i posti nido in convenzione con i servizi privati accreditati, il Comune determina la tabella dei criteri e dei punteggi denominata "Criteri e punteggi per l'ammissione ai nidi d'infanzia e alle scuole dell'infanzia comunali" (Allegato A) che è parte integrante del suddetto regolamento. Questi criteri vengono utilizzati per attribuire alle domande un punteggio ai fini della composizione delle graduatorie, prevedendo comunque meccanismi che garantiscano l'accesso con precedenza di bambini/e:

- bambino/a disabile L.104/92;
- con un genitore disabile L.104/92 o con invalidità pari o superiore al 70%;
- con fratello/sorella disabile L.104/92 o con invalidità pari o superiore al 70%;
- bambino/a orfano di uno o entrambi genitori, in affidamento temporaneo, in corso di adozione o adottato;
- il cui nucleo familiare sia in condizioni di disagio sociale documentato dai Servizi Sociali del Comune di Arezzo.

Il Comune è altresì tenuto a garantire la possibilità di ammissioni straordinarie in casi di emergenza, segnalati dai servizi sociali del Comune di Arezzo anche in condizioni di momentaneo sovrannumero di norma in numero non superiore ad uno per sezione.



CONSIGLIO COMUNALE DI AREZZO

I/le bambini/e già frequentanti un nido d'infanzia nell'anno educativo precedente hanno diritto di precedenza nell'accesso al servizio per l'anno successivo. Sarà cura dell'ufficio competente informare i genitori dei/delle bambini/e iscritti/e ad un nido comunale, che gli stessi sono riconfermati per l'anno educativo successivo senza la necessità di compilare alcun modulo fatto salvo chi intenzionalmente rinuncia per partecipare ad un nuovo bando di ammissione per accedere ad altro nido comunale o si ritira definitivamente dal servizio.

L'Amministrazione rende noto annualmente con bando pubblico i tempi e le modalità di ammissione ai nidi d'infanzia con scadenze dedicate; una per la fascia medi e grandi (12-24 mesi /24-36 mesi) e una per la fascia piccoli (3-12 mesi).

La domanda di ammissione al nido d'infanzia è presentata tramite modalità on-line attraverso il portale dei servizi educativi del Comune di Arezzo.

Per ciascuna domanda è possibile indicare gli asili nido, in ordine di preferenza, con un numero minimo e massimo di preferenze indicate da bando.

L'elenco delle strutture disponibili è pubblicato a decorrere dalla data di apertura del bando.

Le domande vengono ordinate sulla base dell'assegnazione di un punteggio, come da criteri di accesso (AllegatoA) al presente regolamento, fermo restando l'applicazione dei criteri di precedenza e pubblicata una graduatoria provvisoria e poi definitiva.

Nel caso che ad anno educativo già iniziato, a seguito di rinunce, si verifichi la disponibilità di alcuni posti, si procederà a scorrere la graduatoria che verrà periodicamente rielaborata.

Qualora si verificasse, dopo il completo scorrimento della graduatoria e delle sue successive rielaborazioni per l'anno educativo in corso, che alcuni posti rimangano scoperti, il Comune provvederà alla pubblicazione di un nuovo bando con la possibilità di fare domanda oltre il termine.

Il Comune garantisce:

- la trasparenza delle procedure di accesso ai servizi comunali mediante l'istituzione di un comitato di partecipazione che può esprimere parere consultivo, non vincolante, sull'istruttoria delle domande di iscrizione, ai fini della composizione della graduatoria di accesso, nonché ai ricorsi;
- la completa informazione sulla gestione dei servizi ivi compresa la possibilità di accesso a tutti gli atti inerenti al procedimento.

Art. 36 – Frequenza nei servizi educativi

I tempi di frequenza previsti, per un tempo massimo di 10 ore di permanenza del/della bambino/a all'interno del servizio con apertura alle ore 7.30 e come di seguito specificati:

- Tempo corto fino alle ore 14.00;
- Tempo lungo fino alle ore 16.00;
- Tempo aziendale solo per i bambini/e figli di dipendenti comunali nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì fino alle ore 14.00 e martedì e giovedì fino alle ore 18.00;
- Tempo prolungato dalle ore 16.00 alle ore 17.30. Sarà attivato solo con un numero di bambini come da indicazione di delibera di giunta comunale n.10/2017;
- La richiesta di cambio tipologia oraria per tutti i bambini, sia già frequentanti che nuovi ammessi, potrà essere richiesta online entro il 31 luglio di ogni anno scolastico. Dopo detto termine la richiesta potrà essere accolta solo se sarà compatibile con l'organizzazione del servizio già avviato.

Tutte le iniziative e situazioni propedeutiche all'inizio della frequenza dei bambini sono orientate, in particolare, a promuovere la conoscenza reciproca e la condivisione delle regole d'uso dei servizi da parte delle stesse famiglie, nonché a favorire il buon inserimento dei bambini.

Il progetto organizzativo dei servizi educativi per l'infanzia e la possibilità di realizzare pienamente le opportunità educative in essi presenti si fondano, in particolare, sul presupposto della regolare frequenza



CONSIGLIO COMUNALE DI AREZZO

da parte dei bambini. Le famiglie sono chiamate alla realizzazione di questa condizione per consentire il La richiesta di cambio tipologia oraria per tutti i bambini, sia già frequentanti che nuovi ammessi, potrà essere richiesta online entro il 31 luglio di ogni anno scolastico. Dopo detto termine la richiesta potrà essere accolta solo se sarà compatibile con l'organizzazione del servizio già avviato.

Preliminarmente all'inizio della frequenza sono previsti:

- un colloquio collettivo con tutte le famiglie dei bambini/e già frequentanti dall'anno scolastico precedente e di quelli di nuova ammissione;
- un colloquio individualizzato con la famiglia del bambino/a di nuova ammissione.

Tutte le iniziative e situazioni propedeutiche all'inizio della frequenza dei bambini sono orientate, in particolare, a promuovere la conoscenza reciproca e la condivisione delle regole d'uso dei servizi da parte delle stesse famiglie, nonché a favorire il buon inserimento dei bambini.

Seguirà un graduale ambientamento del bambino/a accompagnato/a da una figura di un adulto significativa per il bambino/a.

Il progetto organizzativo dei servizi educativi per l'infanzia e la possibilità di realizzare pienamente le opportunità educative in essi presenti si fondano, in particolare, sul presupposto della regolare frequenza da parte dei bambini. Le famiglie sono chiamate alla realizzazione di questa condizione per consentire il massimo beneficio ai bambini e a loro medesime nonché per consentire un funzionamento ottimale e stabile dei servizi.

In caso di assenza del bambino/a superiore a 30 giorni, non giustificata, si procederà alla revoca del posto che sarà assegnato ad altro bambino/a sulla base del punteggio indicato in graduatoria. È consentita un'assenza di massimo 30 giorni all'anno senza giustificazione, in tal senso sono considerati giorni di assenza solo quelli che corrispondono alla prestazione del servizio, pertanto, sabato, domenica e giorni festivi non vanno conteggiati nel numero delle assenze.

L'ammissione di bambini portatori di disabilità si accompagna, in relazione all'entità del disagio, all'incremento del personale assegnato alla sezione o alla diminuzione fino ad un terzo del numero dei bambini della sezione.

Gli inserimenti (ambientamenti) in corso d'anno educativo non potranno avvenire oltre il 31 marzo.

Nei nidi d'infanzia, la frequenza dei bambini che, all'inizio dell'anno educativo, non hanno i requisiti di età per frequentare la scuola dell'infanzia prosegue fino alla conclusione dell'anno educativo.

Il Comune promuove l'adozione dei criteri di frequenza dei servizi di cui ai precedenti commi da parte dei servizi privati autorizzati al funzionamento.

Art. 37 – Rette posti asilo nido comunali

L'Amministrazione Comunale determina, nell'ambito di quanto previsto dalle vigenti norme in riferimento ai servizi a domanda individuale, l'importo della tassa di iscrizione annuale e delle rette mensili a carico delle famiglie. Per l'importo della retta mensile vengono considerate 4 settimane.

Per le nuove ammissioni:

- il pagamento della retta viene calcolata come segue:
 - se il primo giorno di ambientamento avviene di lunedì, la retta inizia dal medesimo giorno;
 - se il primo giorno di ambientamento avviene in qualsiasi altro giorno della settimana, la retta inizia dal lunedì successivo.
- il calcolo della retta, dall'ammissioni, è previsto come segue:
 - per i minori frequentanti il tempo corto, il pagamento di tutte le settimane a tempo corto;



CONSIGLIO COMUNALE DI AREZZO

- per i minori frequentanti il tempo lungo, il pagamento di 2 settimane di tempo corto poi dalla terza settimana il pagamento del tempo lungo.

In caso di rinuncia al servizio è stabilito che:

- la rinuncia al posto, effettuata entro il 31 luglio di ogni anno, comporta il non pagamento della tassa di iscrizione. Se la rinuncia al posto avviene successivamente a tale data il pagamento della tassa di iscrizione è dovuto ugualmente;
- la rinuncia effettuata nel periodo dell'ambientamento comporta il pagamento della quota di iscrizione per intero e la riduzione proporzionata della retta mensile;
- la rinuncia effettuata nel corso dell'anno entro il 15° giorno del mese comporta la riduzione del 50% della retta dovuta;
- la rinuncia effettuata nel corso dell'anno dal 16° giorno del mese comporta la cessazione dal pagamento della retta dal mese successivo a quello della richiesta;
- ogni rinuncia deve essere presentata online accedendo al portale dedicato.

L'Amministrazione garantisce altresì:

- Esenzione dal pagamento delle rette alle famiglie in situazione di particolare disagio socio-economico a seguito di segnalazioni tramite relazione dei servizi sociali del Comune di Arezzo
- Agevolazione della retta di frequenza. La richiesta deve essere presentata entro il 31 luglio di ogni anno autocertificando la propria situazione ISEE, ai sensi del DPCM n. 159/2013. L'utente può ottenere delle agevolazioni tariffarie sulle rette scolastiche come segue:
 - se la capacità economica della famiglia è pari o inferiore ad € 3.500,00 potrà essere richiesto l'esonero dal pagamento della retta;
 - se la capacità economica della famiglia è compresa tra € 3.501,00 ed € 50.000,00 si potrà pagare una retta applicando un criterio di tipo "puntuale" ottenuto moltiplicando il valore dell'ISEE di ciascuna famiglia per un coefficiente stabilito che varia in funzione della tipologia di servizio richiesto (tempo corto, tempo lungo e tempo prolungato) e sulla base dello stesso ISEE in rapporto a tre fasce (vedi "applicazione calcolo rette").

Ai fini della richiesta di agevolazione tariffaria è inoltre previsto quanto segue:

- le Dichiarazioni Sostitutive Uniche (DSU) presentate dal 1° gennaio al 31 luglio sono valide dal momento della presentazione fino al 31 dicembre dello stesso anno solare;
- le Dichiarazioni Sostitutive Uniche (DSU) presentate entro il 31 dicembre hanno validità dal momento della presentazione fino al 30 giugno dell'anno solare successivo.
- Meccanismi di riduzione delle rette a carico delle famiglie rapportate al numero dei figli che usufruiscono dei servizi comunali per l'infanzia. Le riduzioni previste vengono attribuite in automatico se associate allo stesso genitore/tutore come segue:
 - famiglia con due figli, si applica una riduzione del 40% sulla retta che la famiglia è tenuta a corrispondere per il secondo figlio;
 - famiglia con tre figli, si applica:
 - per il primo figlio, il pagamento per intero della retta di frequenza del servizio;
 - per il secondo figlio, una riduzione del 40% sulla retta di frequenza del servizio;
 - per il terzo figlio, una riduzione del 60% sulla retta di frequenza del servizio;
 - famiglia con quattro figli e oltre, si applica:
 - per il primo figlio: il pagamento per intero della retta di frequenza del servizio;
 - per il secondo figlio: una riduzione del 40% sulla retta di frequenza del servizio;
 - per il terzo figlio: una riduzione del 60% sulla retta di frequenza del servizio;
 - per il quarto figlio e oltre: esenzione dal pagamento della retta di frequenza del servizio.



- Meccanismi di temporanea riduzione della retta per ridotta frequenza a causa di malattia. L'assenza deve essere attestata da certificazione medica che indica il periodo di assenza per malattia da consegnare tempestivamente al personale della scuola. In caso di assenze certificate di almeno 21 giorni effettivi di asilo nido, anche non consecutivi, nell'arco di 30 giorni di calendario dall'inizio della malattia, la retta è ridotta del 50%. Dal primo giorno di assenza decorrono i 30 giorni. In questo arco di tempo ogni assenza che si verifica oltre il 21° giorno effettivo di scuola non viene valutata al fine di altra riduzione. Per ottenere la riduzione è necessario consegnare tempestivamente al personale della scuola il certificato medico dal quale risulterà il periodo o i periodi di malattia. A seguito di tali adempimenti verrà emesso un bollettino con il relativo importo ridotto del 50% per il mese in cui si sono verificate il maggior numero di assenze. I giorni di chiusura (es. festività natalizie/pasquali) del servizio vengono valutati dall'Ufficio per una corrispondente riduzione e quindi devono essere esclusi dal calcolo delle assenze per malattia e da quello dei 30 giorni.
- Riduzione della retta per chiusura servizi:
 - settembre, retta ridotta del 25%, rispetto all'importo dovuto per la mensilità intera; le rette di settembre, per i minori già frequentanti il tempo lungo, vengono calcolate con tutte le settimane a tempo lungo.
 - dicembre (festività natalizie), retta ridotta del 50%, rispetto all'importo dovuto per la mensilità intera;
 - mese del giorno di Pasqua, retta ridotta del 25%, rispetto all'importo dovuto per la mensilità intera;

Alla condizione di morosità prolungata nel tempo consegue, dopo formali solleciti, rivolti all'intestatario delle rette di frequenza, la perdita del diritto di frequenza, mediante apposito provvedimento.

Art. 38 Rette posti riservati al Comune negli asili nido privati accreditati e convenzionati

Il Comune di Arezzo, nell'ambito del sistema pubblico dell'offerta dei servizi educativi per la prima infanzia, stabilisce la partecipazione economica dei posti riservati al Comune negli asili nido privati accreditati.

Il genitore/tutore è tenuto al pagamento, direttamente al gestore dell'asilo nido privato, di una tassa di iscrizione annuale e di una retta di frequenza mensile come da percentuale stabilita annualmente con convenzione stipulata fra Comune e strutture private accreditate.

CAPO IV - IL SISTEMA DEI SERVIZI EDUCATIVI SECONDA INFANZIA (SCUOLA DELL' INFANZIA)

Titolo I – Oggetto, elementi costitutivi e finalità

Art. 39 – Oggetto

Il presente capo - nel quadro delle disposizioni di cui alla Legge 10 marzo 2000, n. 62 e alla Legge della R.T. 28 marzo 2003, n.53 - disciplina le funzioni svolte dal Comune di Arezzo nel sistema dei servizi educativi per le scuole dell'infanzia presenti sul territorio.



CONSIGLIO COMUNALE DI AREZZO

Art. 40 – Elementi costitutivi

Il sistema dei servizi educativi per la seconda infanzia, denominata nel presente regolamento scuola dell'infanzia, è costituito dalle scuole riconducibili all'art. 1 della L. 62 del 2000 ed in particolare da:

- Scuole comunali dell'infanzia;
- Scuole statali dell'infanzia;
- Scuole dell'infanzia paritarie private.

Le scuole dell'infanzia del Comune di Arezzo, come scuole autorizzate e paritarie gestite dall' Ente Pubblico, concorrono, integrandosi con l'offerta della scuola dell'infanzia statale e privata paritaria, a comporre il sistema pubblico dei servizi educativi per la scuola dell'infanzia.

Art. 41 – Finalità

La scuola dell'infanzia si inserisce all'interno di un sistema di opportunità educative e sociali e concorre come scuola a promuovere la formazione integrale della personalità delle bambine e dei bambini dai tre ai sei anni nella prospettiva di formazione di soggetti liberi, responsabili, attivamente partecipi alla vita della comunità locale, in applicazione dell'art. 3 della Costituzione Italiana e della Convenzione Internazionale sui Diritti dell'Infanzia.

In particolare, la scuola dell'infanzia favorisce e promuove:

- l'educazione ambientale, lo sviluppo sostenibile, la lotta al cambiamento climatico, l'educazione alla raccolta differenziata, al cibo sano, biologico e a km0.
- la valorizzazione del patrimonio di esperienze, relazioni, specificità di multiculturalità e appartenenza religiosa e religiose che costituiscono la storia personale e familiare di ogni singolo bambino/a;
- lo sviluppo della comunicazione interpersonale tra bambini/e e lo sviluppo dell'autonomia e la creativa capacità dei bambini/e a progettare la propria esperienza e a costruire la propria conoscenza;
- la libera e piena espressione delle differenze individuali, culturali e di genere dei bambini/e nell'ambito del progetto educativo.

Tali finalità vengono perseguite in collaborazione con le famiglie riconosciute come co-protagoniste del progetto educativo nonché come titolari dei diritti all'informazione, alla partecipazione ed alla condivisione delle attività svolte all'interno dei servizi medesimi.

Attraverso il perseguimento di tali finalità, la scuola dell'infanzia opera attivamente per prevenire ogni forma di discriminazione legata a differenze di orientamento culturale e religioso e di condizione sociale e di genere. Tale attenzione si estende alla realizzazione di procedure di scelta da parte delle famiglie relativamente alla facoltà (di cui alla Legge 25 marzo 1985, n.121) di potersi avvalere o non avvalere dell'insegnamento della religione cattolica tali da non indurre condizioni di discriminazione.

La partecipazione attiva dei soggetti pubblici e privati per la realizzazione e programmazione dello sviluppo dei servizi educativi sul proprio territorio;

Le finalità di cui sopra si realizzano mediante l'elaborazione da parte di ogni scuola dell'infanzia di un progetto culturale, organizzativo e pedagogico unitario, che la scuola è impegnata a esplicitare e a far conoscere alle famiglie.

Titolo II – Sviluppo del sistema locale delle scuole dell'infanzia

Art. 42 – La Programmazione

L'Amministrazione Comunale persegue un raccordo istituzionale e di collaborazione operativa fra le scuole comunali dell'infanzia, statali e private per la realizzazione e lo sviluppo di un sistema integrato dei servizi educativi per la scuola dell'infanzia.



In tale quadro, l'Amministrazione Comunale opera, in raccordo e coordinamento con gli altri soggetti istituzionali pubblici e privati operanti sul territorio, per realizzare:

- il coordinamento dei dati sulla domanda e sull'offerta nell'ottica di una pianificazione dello sviluppo degli interventi;
- la più appropriata e flessibile integrazione fra i bisogni espressi dalle famiglie ed una corretta distribuzione territoriale dei servizi;
- il potenziamento della qualità degli interventi per la piena attuazione del diritto all'educazione, all'istruzione e alla formazione;
- forme di interazione e scambio delle esperienze per attuare pienamente le funzioni di regolazione e controllo del sistema in un quadro di pari opportunità dei soggetti che ne fanno parte.

A tal fine, l'Amministrazione Comunale promuove:

- il raccordo fra le istituzioni educative e scolastiche ed i servizi culturali, sociali e sanitari operanti sul territorio;
- la rete di relazioni e raccordi fra servizi educativi al fine di realizzare percorsi educativi di continuità delle scuole dell'infanzia con i nidi e le scuole primarie;
- attività coordinate e condivise sulla formazione e l'aggiornamento professionale del personale.

L'Amministrazione Comunale costituisce punto di riferimento per l'attuazione di politiche di prevenzione e recupero del disagio sociale/psicofisico.

Il Comune mediante l'esercizio delle funzioni precisate nei precedenti articoli concorre, nel contesto della Zona Educativa di appartenenza, all'elaborazione della programmazione territoriale.

Art. 43 – Funzioni e organismi di governo e regolazione

Il Comune, nell'ambito delle procedure di programmazione nonché dei criteri e modalità di distribuzione delle risorse umane e finanziarie di cui alla Legge 26 luglio 2002, n.32, garantisce, attraverso la "Conferenza zonale per l'istruzione", modalità continuative di confronto con le rappresentanze delle istituzioni scolastiche autonome e concorre, insieme agli altri soggetti della programmazione - che la legge individua nelle istituzioni scolastiche autonome e paritarie private, negli altri comuni della zona socio-sanitaria, nella Provincia e nella Regione - allo sviluppo a livello locale del sistema di educazione e istruzione.

Art. 44 – Organismi consultivi di supporto alla regolazione del sistema

Il Comune con lo scopo di assicurare la trasparenza del funzionamento dei servizi operanti sul territorio e di raccogliere suggerimenti, valutazioni e eventuali rilievi sulle diverse attività svolte istituisce, anche ricercando il coinvolgimento degli altri soggetti titolari dei servizi attivi sul territorio, organismi consultivi di supporto alla regolazione del sistema.

Di tali organismi, di cui fanno parte di diritto rappresentanze di genitori di bambini frequentanti i servizi, l'Amministrazione Comunale, previo concerto e condivisione con gli altri soggetti istituzionali pubblici e privati potenzialmente coinvolti, dettaglierà composizione, compiti e modalità operative adottando apposite determinazioni in merito e aggiornandole periodicamente.

Art. 45 – Forme di gestione della scuola comunale dell'infanzia

Il Comune, con riferimento ai servizi di cui dispone di assumere la diretta titolarità, individua la relativa forma di gestione all'interno delle possibilità previste dall'articolo 113 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali".



Art. 46 – Rapporti fra sistema comunale delle scuole dell’infanzia e Stato

Le scuole dell’infanzia del Comune di Arezzo sono riconosciute paritarie degli Enti Locali e a tutti gli effetti sono elemento del sistema nazionale di istruzione in quanto:

- corrispondono agli ordinamenti generali dell’istruzione, sono coerenti con la domanda formativa delle famiglie e sono caratterizzate da requisiti di qualità ed efficacia;
- sono soggette alla valutazione dei processi e degli esiti da parte del sistema nazionale di valutazione secondo gli standard stabiliti dagli ordinamenti vigenti;
- il Ministero della Pubblica Istruzione ne accerta il possesso e la permanenza dei requisiti per il riconoscimento della parità.

Art. 47 – Rapporti fra Comuni e scuole dell’infanzia private parificate

Il Comune nei limiti degli stanziamenti e delle procedure previste dalla L. 32 / 2002 e dal Piano di Indirizzo Generale Integrato individua, tramite apposite convenzioni, la forma mediante la quale erogare il sostegno finanziario per la gestione delle scuole paritarie private.

Titolo III – Informazione sui servizi, immagine e facilità di accesso

Art. 48 – Informazione sui servizi

Il Comune garantisce alle famiglie dei potenziali utenti l’informazione sulla rete dell’offerta di scuole dell’infanzia operanti sul territorio, indicandone gli indirizzi e i rispettivi soggetti titolari.

Il Comune garantisce altresì l’informazione e, su richiesta motivata, l’accesso agli atti di propria competenza.

Art. 49 –Facilità di accesso

Il Comune, in accordo con le scuole dell’infanzia statali e private paritarie, cura che l’informazione ai cittadini relativa al funzionamento e all’accesso ai servizi educativi per scuola dell’infanzia sia garantita in modo chiaro completo e capillare al fine di favorire:

- l’accesso ai servizi attraverso il Portale dei Servizi Educativi del Comune di Arezzo
- il monitoraggio costante della coerenza tra la domanda e l’offerta

Tali obiettivi vengono perseguiti attraverso il canale istituzionale del sito del Comune con pagine informative sulle strutture presenti nel territorio comunale e sul funzionamento dei servizi infanzia comunali.

Gli avvisi delle pubblicazioni dei bandi di ammissione e le relative graduatorie, oltre alla pubblicazione a norma di legge, vengono diffusi sui social, attraverso il servizio di WhatsApp e i mezzi stampa.

Per facilitare le famiglie alla scelta della scuola vengono organizzati delle visite programmate servizi accompagnate dagli educatori.

Tali obiettivi vengono perseguiti mediante la diffusione di materiale informativo, avvisi pubblici, comunicati stampa ed altre iniziative condivise.

Titolo IV – La partecipazione delle famiglie

Art. 50 – Finalità della partecipazione

La gestione sociale nelle scuole dell’infanzia ha la funzione di promuovere la condivisione dell’intenzionalità educativa rivolta sia alla cura di ogni singolo bambino/a sia all’infanzia nella sua totalità.



La partecipazione permette alle famiglie e a tutte le componenti coinvolte di svolgere un ruolo attivo e di contribuire ad una migliore qualità dei servizi.

Art. 51 Organismi di partecipazione

La scuola dell'infanzia persegue i suoi fini anche avvalendosi della partecipazione attiva dei genitori così come espresso dall'Art.4 del d.p.g.r. 41/R/2013 e smi *“I titolari dei servizi educativi garantiscono la costituzione di organismi di partecipazione delle famiglie che favoriscono la condivisione delle relative strategie di intervento, al fine di implementare la qualità delle esperienze di crescita e formazione realizzate dai bambini durante la frequenza, denominati consigli dei servizi”*, di seguito denominati Comitato di Partecipazione.

Il Comitato di Partecipazione è costituito dalla presenza delle seguenti componenti:

- genitori utenti in un numero di almeno la metà dei componenti;
- educatori e operatori;
- dal coordinamento pedagogico

Il presidente del comitato viene eletto dai rappresentanti dei genitori.

Titolo V – Organizzazione dei servizi

Art. 52 – Direzione e coordinamento pedagogico

Il Comune garantisce, nel quadro della sua struttura organizzativa, le funzioni di direzione dei servizi educativi comunali per la prima e seconda infanzia e di Coordinamento pedagogico per tutte le competenze ricondotte al Comune dal presente regolamento al fine di assicurare la qualità, la coerenza e la continuità degli interventi sul piano educativo, nonché l'omogeneità e l'efficienza sul piano organizzativo e gestionale.

La funzione di Coordinatore pedagogico può essere svolta solo da personale in possesso dei titoli di cui all'art.15 del Regolamento regionale d.p.g.r 41/R/2013 e smi.

Tali funzioni comprendono lo svolgimento delle seguenti specifiche attività in particolare concentrate sulla gestione, monitoraggio, indirizzo e sostegno tecnico, supervisione, organizzazione dei gruppi di lavoro degli educatori/insegnanti nonché:

- Contributo all'elaborazione, attuazione e verifica del progetto educativo dei servizi;
- Indirizzo, sostegno tecnico e supervisione al lavoro degli operatori;
- Promozione, organizzazione e conduzione delle attività di formazione permanente e aggiornamento;
- Promozione dell'integrazione fra servizi educativi per la prima infanzia e altri servizi educativi, sociali e sanitari;
- Promozione e monitoraggio della qualità;
- Sviluppo della cultura dell'infanzia all'interno della comunità locale.

Lo sviluppo delle funzioni di cui sopra garantisce l'unitarietà, la coerenza e la continuità degli interventi, nonché la loro verifica di efficacia, anche nella direzione di ottimizzare, nell'ambito degli standard prescritti dalla normativa vigente, l'impiego razionale delle risorse.

Il Comune dispone l'attivazione delle funzioni di cui ai commi precedenti da parte dei servizi privati accreditati e ne promuove la costituzione presso i servizi autorizzati al funzionamento.

Art. 53 – Organismi per il coordinamento di sistema

Il Comune promuove la costituzione di tavoli permanenti di coordinamento del sistema integrato dei servizi educativi per la prima e seconda infanzia, composti da referenti tecnici dei diversi soggetti



operanti per la gestione dei servizi attivi e dalle rappresentanze sindacali aperti alla interlocuzione con i diversi organismi di partecipazione attivi nei servizi e tesi a sostenere azioni orientate alla condivisione delle informazioni, allo scambio e alla condivisione delle esperienze in corso e a promuovere lo sviluppo e la qualificazione del sistema integrato dei servizi.

Il Comune promuove la costituzione di un apposito organismo di coordinamento di sistema composto da referenti tecnici rappresentativi dei diversi soggetti pubblici e privati operanti sul territorio quali titolari o gestori di servizi educativi per la prima infanzia.

Tale organismo è coordinato da un referente della direzione comunale dei servizi educativi e opera per garantire lo scambio informativo sulle attività in corso nella rete dei servizi nonché per elaborare programmi condivisi di attività.

Art. 54 – La formazione

Caratteristica fondamentale dei servizi educativi è la qualificazione permanente del personale che vi opera.

Il Comune, all'interno del complessivo sistema integrato dei servizi educativi per la scuola dell'infanzia, promuove e organizza programmi di formazione condivisa aperti alla partecipazione di tutti gli operatori dei servizi educativi del territorio.

Per gli operatori dei servizi comunali, la partecipazione ai programmi di formazione rientra nell'uso del monte ore annuale previsto per la programmazione, la gestione sociale e l'aggiornamento.

Art. 55 – Promozione della qualità

Il Comune dispone, negli ambiti di propria competenza, iniziative svolte a promuovere la qualificazione complessiva del sistema integrato dei servizi educativi per la prima e seconda infanzia.

A tale scopo:

- istituisce un tavolo permanente composto da tutti i soggetti e gli operatori del sistema 0-6 al fine di elaborare un piano di formazione condiviso;
- promuove a partire dall'anno scolastico 2025-2026 l'istituzione in spazi idonei già individuati e connotati da caratteristiche specifiche di accessibilità, di funzionalità e valore pedagogico un centro di documentazione e ricerca rivolto a tutti i soggetti del sistema integrato allo scopo di promuovere lo scambio delle esperienze, documentare e validare le "buone pratiche educative", potenziare e migliorare la qualità dei servizi, diffondere ed elaborare una cultura dell'infanzia, sostenere le famiglie nell'attività educativa e di cura dei figli, promuovere attività di formazione ed autoformazione condivisa rivolta a tutti gli operatori impegnati nei servizi del sistema integrato, sperimentare e utilizzare sistemi di valutazione della qualità.
- nell'ottica di organizzare la realizzazione della continuità verticale, promuove la formazione di poli per l'infanzia quali servizi che accolgono in un unico plesso o in edifici vicini più strutture di educazione e istruzione destinate a bambini dai tre ai sei anni di età così come disciplinato dall'Art.46 del Regolamento regionale d.p.g.r 41/R/2013 e smi.

Art. 56 – Organizzazione del lavoro nei servizi

Il personale insegnante ed ausiliario è assegnato nelle scuole nel rispetto delle norme legislative e contrattuali in materia di profili professionali e di rapporto numerico adulto/bambino, tenendo conto dell'orario di apertura e dell'articolazione dei turni.

Il gruppo costituito da insegnanti ed ausiliari opera in coerenza con gli ordinamenti generali dell'istruzione e con gli orientamenti educativi del Comune di Arezzo ed è responsabile del progetto educativo del servizio.



CONSIGLIO COMUNALE DI AREZZO

Gli insegnanti garantiscono un raccordo continuo con le famiglie, promuovendo una partecipazione democratica alla vita dei servizi e programmano il monte , ore per favorire la relazione con le famiglie (colloqui, assemblee, incontri di sezione o di piccolo gruppo, feste, incontri a tema ecc).

La professionalità educativa si esprime in competenze relative a:

- gestione dei processi comunicativi e relazionali;
- progettazione, programmazione, realizzazione di attività educative e didattiche tese a valorizzare le diversità individuali;
- attivazione di modalità organizzative flessibili;
- organizzazione delle condizioni (predisposizione degli ambienti e utilizzo delle risorse materiali), nonché di tecniche appropriate per garantire l'integrazione dei bambini portatori di deficit o di svantaggi socio-culturali;
- promozione delle continuità educative nei momenti di passaggio tra i diversi contesti educativi (asilo nido – scuola primaria).

Art. 57 – Servizi ausiliari e di ristorazione

Il Comune garantisce il servizio mensa a tutti i bambini delle scuole dell'infanzia statali e comunali che ne fanno richiesta.

Il Comune:

- cura l'informazione sulle modalità di fruizione del servizio;
- garantisce la massima sicurezza igienico-sanitaria sui pasti forniti con una giusta proporzione di tutti i nutrienti necessari a garantire una crescita armoniosa ed equilibrata;
- favorisce un'educazione alimentare che migliori il comportamento dei bambini valorizzando e promuovendo la conoscenza degli alimenti ed il loro utilizzo durante la refezione scolastica;
- garantisce la qualità delle derrate e dei menù;
- adotta un accurato sistema di controllo;
- garantisce il controllo da parte delle famiglie, attraverso appositi "Comitati dei rappresentanti mensa" eletti in ogni plesso

Art. 58 – Raccordi con i presidi socio-sanitari

Il soggetto gestore di un servizio educativo per la scuola dell'infanzia è tenuto a garantire gli opportuni raccordi con i presidi socio-sanitari pubblici del territorio in ordine alle seguenti materie:

- informazione, prevenzione e sorveglianza igienico – sanitaria;
- segnalazione di casi di bisogno fisico, psicologico e sociale.

Titolo VI – Accesso, frequenza e partecipazione delle famiglie ai costi dei servizi

Art. 59 – Utenza potenziale

L'età di accesso alla scuola dell'infanzia potrà essere progressivamente ridotta coerentemente all'applicazione della riforma scolastica (D. Lgs 59/2004)

Possono accedere alle scuole comunali dell'infanzia tutti i bambini residenti nel Comune di Arezzo dai 3 anni (età minima compimento del terzo anno entro il 31 dicembre dell'anno scolastico di riferimento) ai 6 anni. Qualora nel corso dell'anno di frequenza del servizio si determini la perdita della posizione di residenza del bambino iscritto nel Comune decade il diritto al posto, con decorrenza dal successivo anno di frequenza.

Art. 60 – Criteri e Modalità di accesso



CONSIGLIO COMUNALE DI AREZZO

Qualora il numero delle domande di ammissione ad un servizio educativo per la scuola dell'infanzia superi il numero dei posti disponibili, il soggetto gestore il Comune predispone un'apposita graduatoria di accesso conseguente alla pubblicazione di un bando di ammissione.

Per l'ammissione alle scuole comunali dell'infanzia, il Comune determina la tabella dei criteri e dei punteggi denominata "Criteri e punteggi per l'ammissione ai nidi d'infanzia e alle scuole dell'infanzia comunali" (Allegato A) che è parte integrante del suddetto regolamento. Questi criteri vengono utilizzati per attribuire alle domande un punteggio ai fini della composizione delle graduatorie, prevedendo comunque meccanismi che garantiscano l'accesso con precedenza di bambini:

- bambino/a disabile L.104/92;
- con un genitore disabile L.104/92 o con invalidità pari o superiore al 70%;
- con fratello/sorella disabile L.104/92 o con invalidità pari o superiore al 70%;
- bambino/a orfano di uno o entrambi genitori, in affidamento temporaneo, in corso di adozione o adottato;
- il cui nucleo familiare sia in condizioni di disagio sociale documentato dai Servizi Sociali del Comune di Arezzo.

Il Comune è altresì tenuto a garantire la possibilità di ammissioni straordinarie in casi di emergenza, segnalati dai servizi sociali del Comune di Arezzo anche in condizioni di momentaneo sovrannumero di norma in numero non superiore ad uno per sezione.

I bambini già frequentanti una scuola d'infanzia nell'anno educativo precedente hanno diritto di precedenza nell'accesso al servizio per l'anno successivo. Sarà cura dell'ufficio competente informare i genitori dei bambini iscritti ad una scuola d'infanzia, che gli stessi sono riconfermati per l'anno scolastico successivo senza la necessità di compilare alcun modulo fatto salvo chi intenzionalmente rinuncia per partecipare ad un nuovo bando di ammissione per accedere ad altra scuola infanzia comunale o si ritira definitivamente dal servizio

L'Amministrazione rende noto annualmente con un bando il periodo e le modalità di ammissione alla scuola dell'infanzia comunale in età utile secondo le normative ministeriali.

La domanda d'ammissione alla scuola dell'infanzia comunale è presentata tramite modalità on-line attraverso il portale dei servizi educativi del Comune di Arezzo.

Per ciascuna domanda è possibile indicare le scuole dell'infanzia, in ordine di preferenza, con un numero minimo e massimo di preferenze indicate da bando.

L'elenco delle strutture disponibili è pubblicato a decorrere dalla data di apertura del bando.

Le domande vengono ordinate sulla base dell'assegnazione di un punteggio, come da criteri di accesso (allegato A) al presente regolamento, fermo restando l'applicazione dei criteri di precedenza e pubblicata una graduatoria provvisoria e poi definitiva.

Nel caso che ad anno educativo già iniziato, a seguito di rinunce, si verifichi la disponibilità di alcuni posti, si procederà a scorrere la graduatoria che verrà periodicamente rielaborata.

Qualora si verificasse, dopo il completo scorrimento della graduatoria e delle sue successive rielaborazioni per l'anno educativo in corso, che alcuni posti rimangano scoperti, il Comune provvederà alla pubblicazione di un nuovo bando con la possibilità di fare domanda oltre il termine.

Il Comune garantisce:

- la trasparenza delle procedure di accesso ai servizi comunali mediante l'istituzione di un comitato di partecipazione che può esprimere parere consultivo, non vincolante, sull'istruttoria delle domande di iscrizione, ai fini della composizione della graduatoria di accesso, nonché ai ricorsi;
- la completa informazione sulla gestione dei servizi ivi compresa la possibilità di accesso a tutti gli atti inerenti al procedimento.



Art. 61 – Frequenza nei servizi educativi

I tempi di frequenza previsti, per un tempo massimo di 10 ore di permanenza del/della bambino/a all'interno del servizio con apertura alle ore 7.30 e come di seguito specificati:

- Tempo corto fino alle ore 14.00;
- Tempo lungo fino alle ore 16.00;
- Tempo prolungato dalle ore 16.00 alle ore 17.30. Sarà attivato solo con un numero di bambini come da indicazione di delibera di giunta comunale n.10/2017;

La richiesta di cambio tipologia oraria per tutti i bambini, sia già frequentanti che nuovi ammessi, potrà essere richiesta online entro il 31 luglio di ogni anno scolastico. Dopo detto termine la richiesta potrà essere accolta solo se sarà compatibile con l'organizzazione del servizio già avviato.

Preliminarmente all'inizio della frequenza sono previsti:

- un colloquio collettivo con tutte le famiglie dei bambini/e già frequentanti dall'anno scolastico precedente e di quelli di nuova ammissione;
- un colloquio individualizzato con la famiglia del bambino/a di nuova ammissione.

Tutte le iniziative e situazioni propedeutiche all'inizio della frequenza dei bambini sono orientate, in particolare, a promuovere la conoscenza reciproca e la condivisione delle regole d'uso dei servizi da parte delle stesse famiglie, nonché a favorire il buon inserimento dei bambini.

Seguirà un graduale ambientamento del bambino/a accompagnato/a da una figura di un adulto significativa per il bambino/a.

Il progetto organizzativo dei servizi educativi per l'infanzia e la possibilità di realizzare pienamente le opportunità educative in essi presenti si fondano, in particolare, sul presupposto della regolare frequenza da parte dei bambini. Le famiglie sono chiamate alla realizzazione di questa condizione per consentire il massimo beneficio ai bambini e a loro medesime nonché per consentire un funzionamento ottimale e stabile dei servizi.

In caso di assenza del bambino/a superiore a 30 giorni, non giustificata, si procederà alla revoca del posto che sarà assegnato ad altro bambino/a sulla base del punteggio indicato in graduatoria. È consentita un'assenza di massimo 30 giorni all'anno senza giustificazione.

L'ammissione di bambini portatori di disabilità si accompagna, in relazione all'entità del disagio, all'incremento del personale assegnato alla sezione o alla diminuzione fino ad un terzo del numero dei bambini della sezione.

Gli inserimenti (ambientamenti) in corso d'anno educativo non potranno avvenire oltre il 31 marzo.

Art. 62 – Rette posti scuola dell'infanzia comunali

L'Amministrazione Comunale determina, nell'ambito di quanto previsto dalle vigenti norme in riferimento ai servizi a domanda individuale, l'importo della tassa di iscrizione annuale e delle rette mensili a carico delle famiglie. Per l'importo della retta mensile vengono considerate 4 settimane.

Per le nuove ammissioni:

- il pagamento della retta viene calcolata come segue:
 - se il primo giorno di ambientamento avviene di lunedì, la retta inizia dal medesimo giorno;
 - se il primo giorno di ambientamento avviene in qualsiasi altro giorno della settimana, la retta inizia dal lunedì successivo.
- il calcolo della retta, dall'ammissioni, è previsto come segue:
 - per i minori frequentanti il tempo corto, il pagamento di tutte le settimane a tempo corto;
 - per i minori frequentanti il tempo lungo, il pagamento di 2 settimane di tempo corto poi dalla terza settimana il pagamento del tempo lungo.



In caso di rinuncia al servizio è stabilito che:

- la rinuncia al posto, effettuata entro il 31 luglio di ogni anno, comporta il non pagamento della tassa di iscrizione. Se la rinuncia al posto avviene successivamente a tale data il pagamento della tassa di iscrizione è dovuto ugualmente;
- la rinuncia effettuata nel periodo dell'ambientamento comporta il pagamento della quota di iscrizione per intero e la riduzione proporzionata della retta mensile;
- la rinuncia effettuata nel corso dell'anno entro il 15° giorno del mese comporta la riduzione del 50% della retta dovuta;
- la rinuncia effettuata nel corso dell'anno dal 16° giorno del mese comporta la cessazione dal pagamento della retta dal mese successivo a quello della richiesta;
- ogni rinuncia deve essere presentata online accedendo al portale dedicato.

L'Amministrazione garantisce altresì:

- Esenzione dal pagamento delle rette alle famiglie in situazione di particolare disagio socio-economico a seguito di segnalazioni tramite relazione dei servizi sociali del Comune di Arezzo
- Agevolazione della retta di frequenza. La richiesta deve essere presentata entro il 31 luglio di ogni anno autocertificando la propria situazione ISEE, ai sensi del DPCM n. 159/2013. L'utente può ottenere delle agevolazioni tariffarie sulle rette scolastiche come segue:
 - se la capacità economica della famiglia è pari o inferiore ad € 3.500,00 potrà essere richiesto l'esonero dal pagamento della retta;
 - se la capacità economica della famiglia è compresa tra € 3.501,00 ed € 50.000,00 si potrà pagare una retta applicando un criterio di tipo "puntuale" ottenuto moltiplicando il valore dell'ISEE di ciascuna famiglia per un coefficiente stabilito che varia in funzione della tipologia di servizio richiesto (tempo corto, tempo lungo e tempo prolungato) e sulla base dello stesso ISEE in rapporto a tre fasce (vedi "applicazione calcolo rette").

Ai fini della richiesta di agevolazione tariffaria è inoltre previsto quanto segue:

- le Dichiarazioni Sostitutive Uniche (DSU) presentate dal 1° gennaio al 31 luglio sono valide dal momento della presentazione fino al 31 dicembre dello stesso anno solare;
- le Dichiarazioni Sostitutive Uniche (DSU) presentate entro il 31 dicembre hanno validità dal momento della presentazione fino al 30 giugno dell'anno solare successivo.
- Meccanismi di riduzione delle rette a carico delle famiglie rapportate al numero dei figli che usufruiscono dei servizi comunali per l'infanzia. Le riduzioni previste vengono attribuite in automatico se associate allo stesso genitore/tutore come segue:
 - famiglia con due figli, si applica una riduzione del 40% sulla retta che la famiglia è tenuta a corrispondere per il secondo figlio;
 - famiglia con tre figli, si applica:
 - per il primo figlio, il pagamento per intero della retta di frequenza del servizio;
 - per il secondo figlio, una riduzione del 40% sulla retta di frequenza del servizio;
 - per il terzo figlio, una riduzione del 60% sulla retta di frequenza del servizio;
 - famiglia con quattro figli e oltre, si applica:
 - per il primo figlio: il pagamento per intero della retta di frequenza del servizio;
 - per il secondo figlio: una riduzione del 40% sulla retta di frequenza del servizio;
 - per il terzo figlio: una riduzione del 60% sulla retta di frequenza del servizio;
 - per il quarto figlio e oltre: esenzione dal pagamento della retta di frequenza del servizio.
- Meccanismi di temporanea riduzione della retta per ridotta frequenza a causa di malattia. L'assenza deve essere attestata da certificazione medica che indica il periodo di assenza per



malattia da consegnare tempestivamente al personale della scuola. In caso di assenze certificate di almeno 11 giorni effettivi di asilo nido, anche non consecutivi, nell'arco di 30 giorni di calendario dall'inizio della malattia, la retta è ridotta del 50%. Dal primo giorno di assenza decorrono i 30 giorni. In questo arco di tempo ogni assenza che si verifica oltre l'11° giorno effettivo di scuola non viene valutata al fine di altra riduzione.

Per ottenere la riduzione è necessario consegnare tempestivamente al personale della scuola il certificato medico dal quale risulterà il periodo o i periodi di malattia. A seguito di tali adempimenti verrà emesso un bollettino con il relativo importo ridotto del 50% per il mese in cui si sono verificate il maggior numero di assenze.

I giorni di chiusura (es. festività natalizie/pasquali) del servizio vengono valutati dall'Ufficio per una corrispondente riduzione e quindi devono essere esclusi dal calcolo delle assenze per malattia e da quello dei 30 giorni.

- Riduzione della retta per chiusura servizi:
 - settembre, retta ridotta del 25%, rispetto all'importo dovuto per la mensilità intera; le rette di settembre, per i minori già frequentanti il tempo lungo, vengono calcolate con tutte le settimane a tempo lungo.
 - dicembre (festività natalizie), retta ridotta del 50%, rispetto all'importo dovuto per la mensilità intera;
 - mese del giorno di Pasqua, retta ridotta del 25%, rispetto all'importo dovuto per la mensilità intera;

Alla condizione di morosità prolungata nel tempo consegue, dopo formali solleciti, rivolti all'intestatario delle rette di frequenza, la perdita del diritto di frequenza, mediante apposito provvedimento.

Art. 63 - Rinvio dinamico

Le disposizioni del presente si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme nazionali o regionali. Nelle more dell'adeguamento del presente si applica immediatamente la normativa sopravvenuta.

Art. 64 - Entrata in vigore, abrogazioni e pubblicità

Questo regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello in cui diviene esecutiva la Deliberazione Consiliare d'approvazione.

Sono abrogate tutte le norme regolamentari di questo ente che siano in contrasto con il presente.

Il presente è pubblicato sul sito internet del Comune di Arezzo